

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI CON CITTADINANZA STRANIERA O
PARLANTI ITALIANO COME L2
ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO**

Il presente Protocollo di Accoglienza si basa sulle *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* emanate dal MIUR nel 2014, e si pone la finalità di garantire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti appena inseriti nel sistema scolastico italiano, nonché di coloro che, seppur giunti in Italia da più di un anno, richiedano attenzione e supporto per raggiungere il pieno successo formativo e trasformare la lingua italiana in una lingua di studio.

Il processo di apprendimento della lingua italiana come lingua di studio riguarda spesso anche alunni nati in Italia da genitori parlanti italiano come L2 e alunni cresciuti in comunità come quella rom e quella sinta, che sono rappresentate nel territorio in cui si trovano i diversi plessi dell'Istituto. Allo stesso modo la presa in carico da parte dell'Istituto deve avvenire in relazione a bisogni specifici, anche emotivi, come quelli delle alunne e degli alunni giunti in Italia tramite adozione internazionale e dei minori non accompagnati.

L'istruzione è un diritto universale, che deve essere garantito indipendentemente dalla presenza regolare in Italia¹ del minore: non occorre pertanto che lo studente o la sua famiglia siano in possesso del permesso di soggiorno perché al minore sia riconosciuto il diritto all'istruzione.

Laddove sussistano ostacoli all'iscrizione di un minore straniero in una determinata istituzione scolastica, le scuole del territorio, sulla base di intese e di accordi di rete, in collaborazione con gli enti locali, devono garantire la tutela del diritto all'istruzione dell'alunno².

¹ 1. "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. [...]". Art.45, *Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. Vd. anche Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, art. 6 comma 2.

² Vd. per es. *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*: "In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'art. 7 del DPR 275/1999".

Il Protocollo ha la finalità di delineare pratiche condivise all'interno dell'Istituto atte a garantire che il minore straniero e la sua famiglia ricevano l'accoglienza, le informazioni, gli strumenti e il supporto necessario per intraprendere, senza spaesamento, un percorso formativo proficuo, efficace e in grado di valorizzare le potenzialità, i punti di forza, le esperienze pregresse del discente.

1. Le figure di riferimento e i loro compiti

Figure di riferimento	Funzioni
Dirigente scolastico e suoi collaboratori	-verifica della possibilità di inserimento dell'alunno/a; -individuazione della classe che accoglierà l'alunno/a, in collaborazione con la Funzione strumentale inclusione.
Personale della segreteria didattica	-informazioni alla famiglia in merito all'iscrizione e agli altri servizi funzionali alla frequenza (mensa, pulmino ecc.); -informazioni alla famiglia su aspetti organizzativi (tempo scuola, orari ecc.) supporto alla famiglia nelle procedure burocratiche; -contatti con le altre scuole del territorio nel caso dell'impossibilità di accogliere da parte del nostro Istituto; -prima accoglienza dell'alunno e della sua famiglia.
Funzione strumentale inclusione -referente intercultura	-predisposizione e revisione della modulistica; -prima accoglienza della famiglia e dell'alunno/a (insieme al personale della segreteria) ; -raccolta di informazioni sull'alunno, sulla precedente scolarizzazione e su tutti gli aspetti importanti ai fini dell'inclusione: -supporto nell'individuazione della classe in cui inserire l'alunno/a; -informazioni alla famiglia relative agli aspetti organizzativi e didattici; -informazioni al coordinatore della classe di accoglienza o ai docenti del team in merito all'alunno; -supporto ai Consigli di classe in merito a strategie didattiche; -supporto nell'eventuale compilazione del P.D.P;

	-ricerca e attivazione di risorse per intraprendere percorsi di mediazione linguistica o culturale e di insegnamento dell'italiano come L2 o come L2 per lo studio; - contatti con le famiglie; -monitoraggio del percorso di inclusione degli alunni e delle alunne.
--	---

2. Iscrizione

La comunicazione con i genitori degli studenti e delle studentesse con cittadinanza non italiana o parlanti italiano come L2 al momento della prima accoglienza è fondamentale per l'avvio del processo di integrazione.

Per quanto riguarda la comunicazione orale, è necessario che avvenga tramite frasi brevi e chiare, con attenzione al linguaggio non verbale; riguardo alla comunicazione scritta, il materiale informativo sarà formulato in maniera semplice, con frasi chiare, verbi alla forma attiva, immagini e uso del carattere stampato maiuscolo. Potranno essere predisposti materiali nelle lingue più rappresentate nel territorio.

a. Primo inserimento nel sistema scolastico italiano

Per i minori con cittadinanza non italiana che per la prima volta si inseriscono nel sistema scolastico italiano, l'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell'anno scolastico: il minore deve essere accolto dal sistema scolastico italiano e inserito in una classe in qualsiasi momento egli giunga in Italia.

I genitori o i tutori degli studenti e delle studentesse che per la prima volta entrano a far parte del sistema scolastico italiano si rivolgeranno alla Segreteria dell'Istituto. Verranno chiesti alla famiglia i seguenti documenti:

- Permesso di soggiorno del genitore o dell'alunno, se ha più di quattordici anni.

IN CASO DI MANCATO POSSESSO di permesso di soggiorno, quello all'istruzione è comunque un diritto del minore.

- Documenti sanitari

La scuola risconterà l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

IN CASO DI MANCATA EFFETTUAZIONE delle vaccinazioni obbligatorie, la scuola supporterà, se necessario, il contatto tra la famiglia e i servizi sanitari.

- Documenti scolastici relativi alla scolarizzazione nel Paese d'origine (pagelle, attestati).

IN CASO DI MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE la scuola chiederà informazioni alla famiglia.

b. Alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano

L'iscrizione di alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano (passaggi di grado) avviene in modalità *on-line*, nei tempi validi per tutti gli studenti e le studentesse.

IN MANCANZA DI CODICE FISCALE, l'iscrizione può comunque avvenire.

La famiglia potrà rivolgersi all'Ufficio Segreteria per un supporto nella compilazione e nell'invio delle domande.

c. Inserimento in una classe

Dopo il primo contatto informativo con l'Ufficio Segreteria, la famiglia dell'alunno/a con cittadinanza non italiana che si inserisce in corso d'anno nel nostro sistema scolastico viene messo in contatto con la Funzione Strumentale per l'Inclusione. Il colloquio con i genitori e con l'alunno/a stesso/a sarà utile a acquisire elementi relativi alla scolarizzazione pregressa e alla storia dell'alunno/a, e sarà finalizzato all'individuazione di una classe in cui inserirlo/a.

Il Dirigente, con il supporto della segreteria didattica e dei referenti per l'Inclusione, provvederà a definire la classe nella quale il minore sarà inserito.

Per l'individuazione di una classe, si terrà conto:

- dell'età anagrafica dell'alunno/a;
- del percorso di studi portato a compimento nel Paese di provenienza;
- di eventuali bisogni educativi speciali (diversi dalla lingua) dell'alunno/a;
- della composizione delle classi (rapporto maschi-femmine; numero di alunni con BES);

Le studentesse e gli studenti che si inseriscono per la prima volta nel sistema scolastico italiano vengono destinati preferibilmente ad una classe corrispondente alla loro età anagrafica, salvo decisione diversa del Collegio dei docenti: ciò per evitare la demotivazione che potrebbe derivare dall'inserimento in una classe composta da studenti di età anagrafica inferiore.

Il Collegio dei docenti può tuttavia decidere di inserire lo studente in una classe immediatamente inferiore o superiore a quella corrispondente all'età anagrafica, ai fini della valorizzazione del percorso formativo del discente, sulla base dei seguenti criteri³:

- l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a;
- l'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;
- il corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza;
- il titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a.

d. IN SINTESI

PROCEDURA	TEMPI	A CHI RIVOLGERSI	DOCUMENTI	IN MANCANZA DI DOCUMENTI
Iscrizione in corso d'anno	Tutto l'anno scolastico	Ufficio Segreteria	Permesso di soggiorno Documenti sanitari: attestazione vaccinazioni obbligatorie Documenti scolastici (pagelle, attestazioni)	IN MANCANZA DI PERMESSO DI SOGGIORNO, il minore potrà comunque essere iscritto a scuola; IN MANCANZA DI DOCUMENTI SANITARI, l'alunno sarà iscritto a scuola e la famiglia potrà essere supportata dalla Segreteria nel contatto con i Servizi sanitari; IN MANCANZA DI DOCUMENTI SCOLASTICI, sarà la famiglia a fornire informazioni.
Iscrizione di alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano: passaggio di ordine o di	gennaio-febbraio	procedura <i>on-line</i> In caso di bisogno di supporto, rivolgersi all'Ufficio	Codice Fiscale dell'alunno.	IN MANCANZA DI CODICE FISCALE l'alunno potrà comunque essere iscritto a scuola.

³ “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa [...]”, art. 45, *Decreto del Presidente della Repubblica*, 31 agosto 1999, n.394.

grado		Segreteria		
Iscrizione di alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano: cambio di scuola	qualsiasi momento dell'anno	Ufficio Segreteria (l'Istituto valuterà la possibilità di inserimento del minore in una classe già formata)		

3. Aspetti didattici

a. Una premessa:

Per le alunne e gli alunni provenienti da un altro Paese e appena inseriti nel nostro sistema scolastico, la lingua italiana è sia oggetto di studio, sia veicolo di studio per tutte le altre discipline. Il percorso per l'acquisizione dell'italiano come lingua di studio e come codice di accesso a competenze e conoscenze molteplici è lungo e articolato, e i docenti hanno il compito di mediarlo e facilitarlo⁴.

Ogni docente della classe in cui è inserito un discente parlante italiano come L2 è pertanto responsabile del suo apprendimento della lingua italiana, con il supporto, laddove possibile, di docenti con formazione specifica: il docente procederà adattando la propria proposta didattica, personalizzando i materiali o fornendo materiali adeguati, valutando l'alunno/a a partire dal percorso scolastico pregresso e dai suoi progressi rispetto al livello di partenza.

I docenti del Consiglio di classe pertanto:

- Rileveranno l'interazione e la comunicazione dell'alunno/a con i compagni e le compagne di classe;
- Rileveranno i bisogni educativi e formativi specifici dell'alunno/a (anche valutando il livello di padronanza della lingua italiana, con il supporto della FS per l'inclusione);
- Predisporranno eventualmente un P.D.P. Come specificato dal CM 8/2013, *Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative*: "Per questi alunni, e in particolare

⁴ Come specificato nella CM 24/2006, "La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica delle alunne e degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano", e ancora: "E' necessario, tuttavia, che lo studente straniero che sia impegnato nelle prime fasi dello studio dell'italiano venga introdotto con equilibrata successione all'apprendimento di altre lingue."

per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno –, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario”.

- Coinvolgeranno l’alunno/a nelle lezioni, inizialmente privilegiando gli aspetti comunicativi, i riferimenti al suo vissuto;
- Predisporranno materiale adeguato, inizialmente finalizzato all’apprendimento della lingua italiana, poi alla mediazione di contenuti disciplinari tramite facilitazione linguistica, uso di immagini ecc.;
- Individueranno, all’interno dell’Istituto, eventuali percorsi finalizzati all’apprendimento della lingua italiana come L2.

b. Percorsi di L2

Come specificato dalle *Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli alunni stranieri*, un percorso didattico efficace dovrebbe prevedere, in una prima fase, almeno otto-dieci ore a settimana destinate in modo specifico all’apprendimento della lingua italiana. Il nostro Istituto si è avvalso, negli anni, di facilitatori linguistici afferenti al progetto P.E.Z. e di docenti che hanno strutturato progetti di L2 finalizzati alla prima acquisizione della lingua italiana e all’italiano per lo studio. Tali progetti sono attivati di anno in anno sulla base della disponibilità di risorse e personale, ma rappresentano una priorità per il nostro Istituto. Una criticità consiste nel fatto che lo stanziamento di fondi risponde a tempi burocratici non sempre coincidenti con il fabbisogno degli alunni con cittadinanza non italiana, in particolare di quelli che arrivano in corso d’anno. Negli ultimi anni, tuttavia, il nostro Istituto è riuscito a far fronte a questa criticità. Laddove presenti, sono talvolta impiegate a questo fine le ore di compresenza.

Per uno studente appena inserito nel sistema scolastico italiano, poter destinare alcune ore a settimana all’apprendimento esclusivo della lingua è fondamentale sia per l’acquisizione dei primi strumenti comunicativi, che gli consentiranno di comprendere l’ambiente che lo circonda, di instaurare una relazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento; sia, in un secondo momento, per progredire nell’acquisizione della padronanza che, con il tempo, renderà l’italiano una lingua di studio.

c. PROCEDURA IN SINTESI

CHI	COSA FA	TEMPI
Il Consiglio di classe/team/sezione in cui è inserito un alunno parlante italiano come L2	● Rileva il bisogno; ● Manifesta il bisogno alla Funzione Strumentale inclusione	● al momento dell'inserimento in classe dell'alunno (se in corso d'anno); ● all'inizio dell'anno scolastico (se l'alunno è già inserito nel sistema scolastico italiano)
Funzione strumentale inclusione	● Indirizza l'alunno/a verso una delle azioni già programmate o attuate dall'Istituto; ● In mancanza di azioni già programmate, si attiva nella ricerca di soluzioni.	Nel momento in cui è formulata la richiesta.

d. Piano didattico personalizzato

La predisposizione di un P.D.P. per gli alunni parlanti italiano come L2 non è una misura obbligatoria. Il P.D.P. può essere comunque uno strumento utile ai fini della progettazione del percorso di apprendimento a loro destinato. Il P.D.P., se redatto, deve essere una misura temporanea, che specifichi gli obiettivi specifici da raggiungere e le metodologie e gli strumenti utilizzati, oltre che eventuali misure compensative e dispensative e i criteri di valutazione.

e. Libri di testo

All'arrivo dell'alunno/a che sta apprendendo l'italiano come L2 per la prima volta inserito/a nel sistema scolastico italiano i docenti, tramite il coordinatore di classe, avranno cura di comunicare con le famiglie in merito ai libri di testo: è infatti probabile che alcuni di essi non siano fruibili da parte dello studente o della studentessa, e che il loro acquisto sia superfluo.

4. Valutazione

I minori con cittadinanza italiana presenti sul territorio italiano “sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”⁵. Ciò implica:

1. Valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva;
2. Valutazione disciplinare in decimi per la Scuola secondaria, tramite giudizi descrittivi per la Scuola primaria;
3. Ammissione alla classe successiva sulla base dei criteri stabiliti dall’Istituto;
4. Rilascio della certificazione delle competenze al termine della classe quinta della Scuola primaria e della classe terza della Scuola secondaria;
5. Applicazione delle norme specifiche in caso di alunno certificato ai sensi della legge 104/92 o della legge 170/2010

Per quanto riguarda la valutazione di alunni parlanti italiano come L2 inseriti in corso d’anno, il CM 24/2006 specifica: “Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni”.

In generale, nel formulare la valutazione per gli studenti e le studentesse parlanti italiano come L2, che deve risultare equa e trasparente, l’Istituto ha formulato un adeguamento delle programmazioni; i docenti dei Consigli di classe prenderanno altresì in considerazione:

1. Il contesto di provenienza dell’alunno o dell’alunna e il suo percorso scolastico pregresso;
2. Il livello di padronanza della lingua italiana.

⁵ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, Roma 2014.

5. Esami a conclusione del primo ciclo d'istruzione

L'alunno parlante italiano come L2, anche se da poco inserito nel sistema scolastico italiano, svolge l'esame secondo le modalità previste a livello ministeriale per tutti gli studenti e le studentesse. Le Commissioni d'esame, tuttavia, oltre ad avere l'obbligo di tenere conto di specifiche situazioni, sulla base degli elementi forniti dai Consigli di classe nelle Relazioni finali e della visione dei Piani didattici personalizzati, dovranno considerare, nel caso di alunni parlanti italiano come L2, anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

Gli alunni parlanti italiano come L2 non hanno diritto ad avvalersi, durante l'esame, di misure dispensative (tranne nei casi in cui, durante l'anno scolastico, siano state utilizzate le due ore destinate alla seconda lingua comunitaria o al potenziamento della lingua inglese ai fini dell'apprendimento della lingua italiana: in tal caso l'eventuale prova scritta farà riferimento ad una sola lingua straniera⁶), ma possono usufruire di misure compensative⁷.

6. Normativa di riferimento

- Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia il 20 maggio 1991, legge n.176 art 38⁸.
- D.P.R. 394/1999 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

⁶ DM 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

⁷ NOTA 3587/2014 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

⁸ 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- CM 24/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- MIUR 2007 La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri. Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale;
- DM 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- CM 6 MARZO 2013 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative;
- CM 4233 del 19/2/2014, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- NOTA 3587/2014 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.